

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
che accompagna il disegno di decreto legislativo concernente
la Cassa d'assicurazione sugli infortuni scolastici e la responsabilità civile

(del 17 settembre 1963)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

L'attuale decreto legislativo che regola il funzionamento della Cassa d'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici (Carcis) data del 13 dicembre 1927, con alcune modificazioni del 19 gennaio 1939 e del 4 novembre 1953.

In data 4 settembre 1962 il Consiglio di Stato ha proceduto, in via d'urgenza e provvisoria, ad emanare un nuovo regolamento di applicazione per aggiornare diverse disposizioni specialmente procedurali, iniziando nel contempo lo studio di un unico testo del decreto legislativo. E' stato a tale scopo costituito un gruppo di studio comprendente un giurista in materia assicurativa, un medico, un docente e l'amministratore della Carcis.

I) CONSIDERAZIONI GENERALI

Dopo attento esame del problema abbiamo ritenuto di mantenere il sistema attuale del finanziamento della Cassa mediante la percezione di contributi a carico degli assicurati e dello Stato (sotto forma di interesse politico versato sul patrimonio depositato a Cassa cantonale), destinato a coprire eventuali eccedenze passive. Altre possibilità sarebbero state: o la conclusione di un contratto con società private di assicurazioni (che non abbiamo ritenuto conveniente, visto come la gestione da parte dello Stato abbia dato buona prova ed il lavoro amministrativo della Cassa con le nuove norme che verranno introdotte verrà ulteriormente ridotto), oppure la soppressione pura e semplice di ogni contributo da parte degli assicurati. Tuttavia, di fronte al presumibile importo medio delle uscite annue, che rappresenta una posta non delle ultime nel bilancio dello Stato, e al modesto contributo richiesto agli assicurati (Fr. 3,— per gli allievi e Fr. 5,— per i docenti), questa ci è sembrata la soluzione più ragionevole in confronto all'altra, che, alleviando gli assicurati da una lieve partecipazione che del resto vale anche a meglio far comprendere la funzione specifica della Cassa, mette a carico dello Stato un non indifferente importo, sottratto ad altri più importanti impegni. Un doveroso ossequio dei principi di equità appare pertanto notevolmente considerato nello stabilire il valore dei premi: il concedere oltre non porterebbe alcun tangibile beneficio ai membri della Cassa.

II) MODIFICAZIONI PRINCIPALI RISPETTO AL DECRETO LEGISLATIVO
ATTUALMENTE IN VIGORE

**1) Art. 4 del
progetto**

In questo come in altri articoli viene regolata a parte la posizione degli allievi delle scuole d'arti e mestieri, che, in base all'articolo 176 della legge della scuola del 29 maggio 1958 sono

assicurati contro gli infortuni professionali e non professionali : sono ripresi in globo i disposti del regolamento 4 settembre 1962.

- 2) *Art. 5 lett. a* Aumento dell'indennità per morte da Fr. 1.000,— a Fr. 5.000,—. L'indennità per i docenti non è più prevista perchè le questioni attinenti agli infortuni dei docenti sono regolate a parte (art. 41 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 e articolo 2 del regolamento sull'assicurazione del personale dello Stato e dei docenti contro gli infortuni del 20 febbraio 1962).
- 3) *Art. 5 lett. b* Aumento della somma versata per invalidità da un massimo di Fr. 5.000,— a un massimo di Fr. 15.000,—.
- 4) *Art. 5 lett. c* Con il pieno accordo dell'ordine dei medici il regolamento stabilirà l'applicazione della tariffa INSAI (aumento medio della spesa 53 %). Verrà inoltre soppressa la riduzione del 50 % sin qui prevista per i circondari dove funzionano le condotte mediche.
Per le spese di degenza all'Ospedale invece dell'attuale diaria di Fr. 2,— il regolamento stabilirà il rimborso dei 2/3 della spesa, ma al massimo Fr. 10,— (aumento medio delle uscite 25 %).
E' stata abrogata la partecipazione delle Casse ammalati, nella misura del 30 %, alle spese mediche e per medicamenti : tale importo è stato, nel 1962, di soli Fr. 8.000,— ca. ed era causa di forti ritardi e complicazioni amministrative.
- 5) *Art. 7 lett. a* Aumento da Fr. 10.000,— a Fr. 50.000,— per persona ferita od uccisa.
- 6) *Art. 7 lett. b* Aumento da Fr. 1.000,— con franchigia di Fr. 10,— a franchi 5.000,— con franchigia di Fr. 30,—.
- 7) *Art. 8* Per sopperire all'aumento delle prestazioni ed in particolare al fortissimo incremento delle spese per note mediche e ospedaliere, il premio annuo viene portato da Fr. 1,— a Fr. 3,— per allievo.
Da notare tuttavia che il regolamento prevederà il prelevamento di un unico modesto sovrappremio per l'uso di cicliomotori, rinunciando a tutti gli altri attuali sovrappremi (per nuoto, pattinaggio, scii, asili estivi, colonie marine e montane, scuole di economia domestica, scuola di Mezzana, scuole di avviamento professionale e commerciale, uso della bicicletta). Il contributo annuo dello Stato, quasi simbolico, di Fr. 0,10 per allievo e docente assicurato, non viene più versato. Riteniamo soluzione migliore e più semplice, come verrà detto più avanti, concentrare l'onere sopportato dallo Stato nell'interesse versato sul patrimonio depositato alla Cassa cantonale.

III) PROBLEMA FINANZIARIO

Data la natura della Cassa, legata al rischio dell'infortunio, difficile è fare previsioni circa l'andamento finanziario della stessa.

In via indicativa, considerate le risultanze del 1962 e tenuto conto dei nuovi testi legali (legge e regolamento) in progetto, il bilancio 1963 sarebbe il seguente :

<i>Entrate</i>		<i>Uscite</i>	
	Fr.		Fr.
n. allievi 28.800 a Fr. 3,—	86.400,—	note mediche (+ 53,4 %)	44.380,—
		note ospedali (+ 24,7 %)	15.700,—
n. docenti 1.650 a Fr. 5,—	8.250,—	radiografie e massaggi (+ 35 %)	6.800,—
		farmacia	4.100,—
rimborsi assicurat. diversi	4.000,—	farmacia scolastica	1.800,—
		trasporti	3.600,—
Totale	98.650,—	Totale	76.380,—

n. allievi 349 SAM a Fr. 48,50 Fr. 16.926,50

Fr. 20,— gli allievi

Fr. 28,50 lo Stato

Patrimonio al 31 dicembre '62 Fr. 568.000,—

Visto come il tasso medio di aumento delle uscite è stato nel corso degli ultimi 10 anni di ca. il 9 % e cioè molto superiore al corrispondente tasso di aumento del numero dei docenti (4,5 %) e del numero degli allievi (1,7 %) e come le uscite, per la loro particolare natura fortuita, presentino forti differenziazioni annue dalla media, è indispensabile disporre di un fondo cassa, alimentato a intervalli regolari, che permetta di sopportare le oscillazioni che si verificano nelle uscite. Esso è costituito dal patrimonio, sul quale il Consiglio di Stato verserà interessi stabiliti a seconda dell'andamento della Cassa. In tal modo si rende improbabile il sorgere improvviso di deficits, che lo Stato è comunque impegnato a coprire.

IV) QUESTIONI PROCEDURALI

Nel regolamento di applicazione saranno previste essenziali semplificazioni, a vantaggio dei docenti e delle direzioni scolastiche, dei medici e dell'amministrazione della Carcis (eliminazione degli elenchi nominativi degli allievi, semplificazione dell'incasso dei premi, soppressione delle domande di autorizzazione per radiografie, prolungo dei termini di notifica degli infortuni, ecc.). Anche tutti i formulari ed il sistema contabile verranno semplificati.

Reputiamo con ciò di avere provveduto ad adeguare alle nuove esigenze anche la Cassa per gli infortuni scolastici e la responsabilità civile; approfitteremo della susseguente revisione del regolamento per agevolare, nella misura del possibile, la relativa procedura burocratica.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :

Beati

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la Cassa d'assicurazione
sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visti gli articoli 16 e 176 della legge della scuola del 29 maggio 1958;
visto il messaggio 17 settembre 1963 n. 1161 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

Istituzione

E' istituita a favore dei docenti e degli alunni degli asili di infanzia, delle scuole pubbliche primarie, maggiori, secondarie e professionali una Cassa d'assicurazione contro la responsabilità civile e gli infortuni scolastici.

Art. 2

Amministrazione

- 1) La Cassa d'assicurazione è amministrata dallo Stato per mezzo del Dipartimento delle finanze.
- 2) La Cassa d'assicurazione ha la facoltà di riassicurarsi presso una società d'assicurazione autorizzata ad esercitare nella Svizzera in virtù della legge federale 25 giugno 1885 sulla sorveglianza delle imprese private in materia d'assicurazione.

Art. 3

Persone assicurate

Sono obbligati a far parte della Cassa d'assicurazione i docenti d'ambo i sessi degli asili d'infanzia, delle scuole pubbliche, primarie, maggiori, di economia domestica, preprofessionali, secondarie, d'arti e mestieri, professionali (esclusi gli apprendisti) e delle scuole private riconosciute nonché tutti gli alunni d'ambo i sessi che figurano nei registri di dette scuole.

La Cassa d'assicurazione può ammettere al beneficio dell'assicurazione i docenti e gli alunni d'ambo i sessi delle scuole private non riconosciute, purché ne facciano domanda.

Art. 4

Scopo

La Cassa d'assicurazione ha per scopo :

- a) di assicurare tutti gli allievi d'ambo i sessi delle scuole sopra citate contro le conseguenze degli infortuni che possono colpirli nell'ambito della loro attività scolastica, dentro e fuori degli edifici scolastici, come pure sulla via diretta della scuola. Gli allievi delle scuole d'arti e mestieri sono assicurati contro gli infortuni professionali e non professionali;
- b) di coprire la responsabilità civile dello Stato e dei Comuni nella loro qualità di proprietari di edifici, piazzali e mobili

scolastici nei confronti di docenti, allievi e terze persone come pure la responsabilità civile di docenti ed allievi nei confronti di terze persone.

Art. 5

Le prestazioni della Cassa d'assicurazione contro gli infortuni scolastici comportano :

**Prestazioni
in caso di
infortunio**

- a) in caso di decesso, e cioè quando l'infortunio ha per conseguenza, immediatamente o entro un anno dal giorno in cui si è verificato, la morte dell'assicurato, un'indennità di franchi 5.000,— per ogni allievo o allieva;
- b) in caso di invalidità totale, e cioè quando l'infortunio ha per conseguenza, immediatamente o entro un anno dal giorno in cui si è verificato, una diminuzione durevole e verosimilmente permanente delle capacità lavorative, secondo il grado d'invalidità, fino a Fr. 15.000,— per ogni allievo o allieva;
- c) il rimborso delle spese di cura inerenti all'infortunio (spese mediche, farmaceutiche, di trasporto, di degenza in ospedali o cliniche, per cure speciali) per la durata di un anno dal giorno in cui si è verificato l'infortunio. Per gli allievi delle scuole d'arti e mestieri le prestazioni sono concesse secondo le disposizioni della legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (LAMI), delle ordinanze e della prassi relativa.

Art. 6

Se la Cassa d'assicurazione è intervenuta per le spese di cura al posto di un terzo responsabile o del suo assicuratore, l'assicurato deve fare cessione alla Cassa d'assicurazione dei suoi diritti verso di essi, sino alla concorrenza delle prestazioni fornite.

**Terzo
responsabile**

Art. 7

La responsabilità civile degli assicurati è coperta dalla Cassa d'assicurazione entro i limiti seguenti :

**Prestazioni dell'
assicurazione
sulla responsa-
bilità civile**

- a) per danni alle persone (lesioni corporali o uccisione), fino ad un massimo di Fr. 100.000,— per infortunio collettivo e fino ad un massimo di Fr. 50.000,— per persona ferita od uccisa;
- b) per danni materiali fino ad un massimo di Fr. 5.000,— per sinistro. E' tuttavia prevista una franchigia di Fr. 30,— per sinistro che vanno a carico dell'assicurato.

Art. 8

1. I premi da versare anticipatamente alla Cassa d'assicurazione sono i seguenti :

Premi

- a) premio annuo per ogni allievo o allieva Fr. 3,—
- b) premio annuo per ogni docente Fr. 5,—

2. Possono inoltre venire prelevati premi speciali, stabiliti dal Dipartimento delle finanze, per la copertura di rischi speciali previsti dal regolamento d'applicazione.

Per gli allievi delle scuole d'arti e mestieri il premio per gli infortuni professionali, a carico dello Stato, e quello per gli

infortuni non professionali, a carico delle famiglie degli allievi, sono stabilite secondo la prassi seguita dall'INSAI.

Art. 9

Patrimonio

Il patrimonio di cui dispone la Cassa d'assicurazione viene depositato presso la Cassa cantonale alle condizioni che saranno stabilite dal Consiglio di Stato.

Art. 10

Norme esecutive

Il Consiglio di Stato emana le norme di applicazione del presente decreto legislativo.

Il Consiglio di Stato fisserà la data dell'entrata in attività della Cassa.

Art. 11

Rimedi di diritto

Le decisioni del Dipartimento delle finanze sono appellabili entro 15 giorni al Consiglio di Stato.

Le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive.

Art. 12

Abrogazioni

Sono abrogati il decreto legislativo circa l'istituzione di una Cassa d'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici del 13 dicembre 1927 con le successive modificazioni ed ogni altra norma contraria o incompatibile.

Art. 13

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.